

LXII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 1º MAGGIO 1930

ANNO VIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	2380	Conversione in legge del Regio decreto-	
Comunicazioni del Presidente	2380	legge 24 marzo 1930, n. 308, conte-	
Disegni di legge (<i>Annunzio di presenta-</i>		nente norme per disciplinare la posi-	
<i>zione</i>)	2380	zione giuridica ed il trattamento eco-	
Documenti (<i>Annunzio di presentazione</i>) . .	2381	nomico degli impiegati dello Stato che	
Domande di autorizzazione a procedere		rivestono la carica di segretario poli-	
(<i>Annunzio</i>)	2381	tico delle Federazioni provinciali fa-	
Disegni di legge (<i>Presentazione</i>):		sciste	2382
GAZZERA: Richiamo temporaneo in servizio		Conto consuntivo dell'Amministrazione	
a domanda o di autorità	2381	del Fondo di massa del Corpo della	
— Avanzamento degli ufficiali in congedo		Regia guardia di finanza, per l'eser-	
del Regio esercito	2381	cizio finanziario dal 1º luglio 1927 al	
MOSCONI: Conversione in legge del Regio		30 giugno 1928	2386
decreto-legge 20 marzo 1930, n. 301,		Riordinamento della « Fondazione Diaz	
concernente provvedimenti per la co-		per i ciechi di guerra del Piemonte »	
struzione e ricostruzione di edifici di		con sede in Torino	2387
culto, assistenza, beneficenza, educa-		Esenzione dall'imposta sui fabbricati delle	
zione e istruzione, dell'Archidiocesi		autorimesse	2388
di Messina	2381	Disegni di legge (<i>Discussione</i>):	
— Conversione in legge del Regio decreto-		Conversione in legge del Regio decreto-	
legge 20 marzo 1930, n. 299, concer-		legge 14 febbraio 1930, n. 51, recante	
nente proroga del termine utile con-		provvedimenti diretti ad alleviare la	
cesso ai danneggiati dai terremoti per		crisi olearia	2383
presentare i progetti di riparazione dei		PAVONCELLI	2383
fabbricati	2381	ACERBO, <i>ministro</i>	2386
— Conversione in legge del Regio decreto-		Estensione della disciplina giuridica dei	
legge 28 aprile 1930, n. 424, relativo		contratti collettivi di lavoro ai rap-	
al riordinamento della Cassa di ammor-		porti di mezzadria ed affini e di piccola	
tamento del debito pubblico interno .	2381	affittanza	2388
Petizioni (<i>Annunzio</i>)	2381	GIORDANI	2388
Disegni di legge (<i>Approvazione</i>):		CACCIARI	2390
Conversione in legge del Regio decreto-		FOSSA	2394
legge 30 dicembre 1929, n. 2380, con-		ARCANGELI	2397
cernente proroga del termine per la		Disegni di legge (<i>Votazione segreta</i>):	
stipulazione di prestiti all'estero, in		Conversione in legge del Regio decreto-	
esenzione dagli oneri fiscali — Con-		legge 30 dicembre 1929, n. 2380, con-	
versione in legge del Regio decreto-		cernente proroga del termine per la	
legge 13 marzo 1930, n. 130, concer-		stipulazione di prestiti all'estero, in	
nente proroga del termine per la sti-		esenzione dagli oneri fiscali — Con-	
pulazione di prestiti all'estero in esen-		versione in legge del Regio decreto-	
zione dagli oneri fiscali	2382	legge 13 marzo 1930, n. 130, concer-	
		nente proroga del termine per la sti-	
		pulazione di prestiti all'estero in esen-	
		zione dagli oneri fiscali	2401

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 308, contenente norme per disciplinare la posizione giuridica ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato che rivestono la carica di segretario politico delle Federazioni provinciali fasciste	2401
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 51, recante provvedimenti diretti ad alleviare la crisi olearia	2401
Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928	2401
Riordinamento della « Fondazione Diaz per i ciechi di guerra del Piemonte » con sede in Torino	2401
Esenzione dall'imposta sui fabbricati delle autorimesse	2401
Relazione (Presentazione):	
FERA: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 182, relativo all'esclusione degli ex-agenti dimissionari delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna dalla restituzione dei contributi di previdenza.	2402
Interrogazioni (Annunzio)	2402

La seduta comincia alle 16.

VERDI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Madia, di giorni 3; Franco, di 3; Coselschi, di 1; Cariolato, di 3; Vianino, di 3; Maggi, di 10; Crò, di 2; Raffaelli, di 3; Catalani, di 2; Mulé, di 3; Miori, di 9; per motivi di salute, gli onorevoli: Bacci, di giorni 10; Tullio, di 15; Vezzani, di 3; Bascone, di 8; Mazza de' Piccioli, di 3; Michelini, di 3; Maresca di 3; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Belluzzo, di giorni 20; Martelli, di 25; Panunzio, di 30; Perna, di 6; Bertacchi, di 3; Sirca, di 8; Viglino, di 7; Gabasio, di 5; Orsolini Cencelli, di 4; Redaelli, di 1; Tredici, di 3; Capoferri, di 3; D'Angelo, di 5; Fusco, di 5; Pirrone, di 5; Zingali, di 5; Natoli, di 3; Barni, di 2; Giunti, di 3; Pesenti Antonio, di 2; Arnoni, di 3; Bennati, di 3; Romano Ruggero, di 15; De Nobili, di 3; Maggio, di 8.

(Sono concessi).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che mi sono pervenuti da Sua Altezza Reale il Duca d'Aosta e dalle Loro Altezze Reali i Duchi delle Puglie i seguenti telegrammi in risposta alle felicitazioni inviate dalla Camera in occasione della nascita di Sua Altezza Reale la Principessa Margherita:

« Con animo grato invio affettuoso grazie a Vostra Eccellenza e all'eccelso Consesso. — *Aff.mo* EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA ».

« Partecipazione che Camera deputati prende a nostra gioia e gentili auguri che ha voluto rivolgerci ci tornano graditissimi. Anche a nome Duchessa invio Lei e Camera deputati più vivi cordiali ringraziamenti. — AMEDEO SAVOIA AOSTA ».

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Durante il periodo di aggiornamento delle sedute della Camera sono stati presentati, a norma dell'articolo 42 del Regolamento, i seguenti disegni di legge:

Dall'Onorevole Capo del Governo, Primo ministro Segretario di Stato:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 308 contenente norme per disciplinare la posizione giuridica e il trattamento economico degli impiegati dello Stato che rivestono la carica di segretario politico delle federazioni provinciali fasciste. (563)

Dall'onorevole ministro dell'interno:

Norme per la liquidazione delle domande di rimborso, a titolo di inesigibilità, d'imposte e tasse provinciali e comunali, presentate per le gestioni esattoriali cessate al 31 dicembre 1922. (567)

Dall'onorevole ministro dei lavori pubblici:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 264, col quale è stata approvata la convenzione per la concessione dell'autostrada Torino-Milano. (560)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 269, portante autorizzazione di spesa per la prosecuzione dei lavori, impianti ed espropriazioni in dipendenza dei Patti Lateranensi. (561)

Dall'onorevole ministro della guerra:

Disciplina e controllo della produzione cartografica nazionale ai fini della riservatezza. (Approvato dal Senato). (564)

Conservazione del grado di aspirante fino al 55º anno di età per alcune categorie di militari. (568)

Dall'onorevole ministro delle finanze:

Cessione di terreno demaniale in Roma nelle località Farnesina e Macchia Madama all'Opera Nazionale Balilla. (565)

Dall'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste:

Classifica in prima categoria delle opere di bonificazione delle zone paludose esistenti nella Val Venosta e della Laguna di Grado (*Approvato dal Senato*). (562)

Unificazione dei procedimenti per l'esame tecnico delle opere di competenza del sottosegretario per la bonifica ingegrale. (*Approvato dal Senato*). (566)

Disposizioni per la repressione delle frodi nei burri. (*Modificazioni del Senato*). (353-B)

L'onorevole Presidente del Senato, a norma dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, ha trasmesso il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, contenente provvedimenti temporanei per le fusioni di società commerciali. (*Approvato dal Senato*). (659)

Questi disegni di legge saranno inviati, secondo la rispettiva competenza, alla Giunta generale del Bilancio, alla Giunta per l'esame dei decreti-legge ed agli Uffici. Sarà inviato alla Commissione, che prima lo ebbe in esame, il disegno di legge, modificato dal Senato, relativo alla repressione delle frodi nei burri (353-B).

Annunzio di presentazione di documenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente della Corte dei Conti ha trasmesso l'elenco dei decreti registrati con riserva nella prima quindicina di aprile 1930.

Sarà stampato, distribuito e inviato alla Commissione permanente.

L'onorevole Presidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e istituti di previdenza ha trasmesso la relazione per gli anni 1926-1927. È stata depositata in Archivio a disposizione degli onorevoli deputati.

Domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto ha trasmesso le domande di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Bartolomei per il reato di cui agli articoli 402, 404, n. 5 del

Codice penale, e contro il deputato Farinacci imputato di concorso nel reato di diffamazione a mezzo della stampa.

Saranno stampate, distribuite e inviate alla Giunta permanente.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

GAZZERA, *ministro della guerra*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Richiamo temporaneo in servizio a domanda o di autorità. (574)

Avanzamento degli ufficiali in congedo del Regio esercito. (575)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questi disegni di legge, che saranno inviati agli Uffici.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 301, concernente provvedimenti per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione e istruzione dell'Archidiocesi di Messina. (571)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 299, concernente proroga del termine utile concesso ai danneggiati dai terremoti per presentare i progetti di riparazione dei fabbricati. (572)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, relativo al riordinamento della Cassa di ammortamento del Debito pubblico interno. (573)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che saranno inviati alla Giunta generale del bilancio.

Petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza.

VERDI, *segretario*, legge:

7433. Lorenzo De Andrea, maresciallo maggiore dei carabinieri, collocato a riposo per infermità dipendenti da cause di servizio di guerra, chiede la revisione del trattamento di quiescenza.

7434. Genovesi Fedele, chiede che sia sollecitato il pagamento dell'indennità dovutagli per l'esproprio avvenuto nel 1916 di un terreno nel comune di Sarzana.

PRESIDENTE. Saranno inviate alla Giunta permanente.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2380, concernente proroga del termine per la stipulazione di prestiti all'estero, in esenzione dagli oneri fiscali - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1930, n. 130, concernente proroga del termine per la stipulazione di prestiti all'estero, in esenzione dagli oneri fiscali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2380, concernente proroga per la stipulazione di prestiti all'estero in esenzione dagli oneri fiscali.

La Commissione per l'esame dei decreti-legge propone che questo disegno di legge sia unito con l'altro, che segue nell'ordine del giorno: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1930, n. 130, concernente proroga del termine per la stipulazione di prestiti all'estero, in esenzione dagli oneri fiscali.

Il Governo consente? Ed accetta il nuovo articolo unico proposto dalla Commissione per questi due disegni di legge?

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Il Governo accetta la proposta della Commissione che è stata già concordata col Governo.

PRESIDENTE. Si darà, dunque, lettura del nuovo testo, in cui sono stati fusi i due disegni di legge.

VERDI, *segretario*, legge. (V. Stampati nn. 471-A e 503-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico. Ne do nuovamente lettura:

«Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 30 dicembre 1929, n. 2380 e 13 marzo 1930, n. 130, concernenti proroga del termine per la stipulazione di prestiti all'estero, in

esenzione dagli oneri fiscali, con l'aggiunta del seguente capoverso all'articolo unico di entrambi i decreti:

« Il divieto di cui al 1º comma dell'articolo unico del Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 529, non si estende alle operazioni di credito contratte dalle provincie e dai comuni per investimenti produttivi destinati alle aziende speciali costituite a norma della legge sulla assunzione diretta dei pubblici servizi. (Testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578). »

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico s'intende approvato. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 308, contenente norme per disciplinare la posizione giuridica ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato che rivestono la carica di segretario politico delle Federazioni Provinciali Fasciste.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 308, contenente norme per disciplinare la posizione giuridica ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato che rivestono la carica di segretario politico delle Federazioni Provinciali Fasciste.

Se ne dia lettura.

VERDI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 563-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 308, contenente norme per disciplinare la posizione giuridica ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato che rivestono la carica di segretario politico delle Federazioni provinciali fasciste ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 51, recante provvedimenti diretti ad alleviare la crisi olearia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 51, recante provvedimenti diretti ad alleviare la crisi olearia.

Se ne dia lettura.

VERDI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 483-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Pavoncelli.

Ne ha facoltà.

PAVONCELLI. Onorevoli camerati, la conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 51 recante provvedimenti diretti ad alleviare la crisi olearia, merita di essere sottolineata dall'attenzione della Camera per la sua portata e per lo spirito che informa il decreto stesso.

Questo provvedimento si inquadra armonicamente in tutta la serie di provvidenze governative per creare, attraverso una impostazione chiara, completa ed organica del problema oleario nazionale una atmosfera di vita e di sviluppo alla olivicoltura italiana.

Tale impostazione fu nettamente fatta dal Governo attraverso la parola autorevole del ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ed in conseguenza per riorganizzare e potenziare l'olivicoltura, per ottenere attraverso il perfezionamento tecnico della coltura e della lavorazione del prodotto la riduzione dei costi e il conseguente sviluppo ed incremento di questa importante branca dell'attività agricola nazionale, indipendentemente dal programma tecnico che il ministro di agricoltura si propone in collaborazione con gli organi sindacali, l'azione del Governo si è orientata sui seguenti concetti fondamentali:

1º) difendere ad oltranza la genuinità del prodotto;

2º) ricondurre l'industria della spremitura dei semi oleosi alla sua funzione caratteristica d'industria complementare e sussidiaria della olivicoltura;

3º) disciplinare l'Istituto della temporanea importazione degli olii esteri riportandolo alle finalità per cui fu creato;

4º) proteggere efficacemente dalla concorrenza degli olii esteri il prodotto nazionale.

Criteri tutti indispensabili non solo per contenere la crisi contingente dell'olio di oliva, ma soprattutto per assicurare alla olivicoltura nazionale le condizioni indispensabili per il suo incremento ed il suo ulteriore sviluppo e così potenziare una fonte cospicua di ricchezza del Paese, e risolvere anche attraverso la produzione dell'olio di oliva il problema più vasto e più complesso del fabbisogno dei grassi alimentari della Nazione, raggiungendo anche in questo campo l'indipendenza dall'estero necessaria in tempo di pace indispensabile in caso di guerra.

Inspirandosi a queste direttive, l'attività legislativa del Governo, ha provveduto con il Regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2316, a disciplinare la produzione ed il commercio degli olii commestibili con opportuna integrazione delle norme del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, rendendo obbligatoria l'aggiunta agli olii di seme di una percentuale di olio di sesamo facilmente riconoscibile alle analisi, non più permettendo la colorazione artificiale di essi e vietando le miscele di olio di oliva con olio di seme.

Con successivo provvedimento del 3 dicembre 1929, n. 2038 il Governo stabiliva l'aumento del dazio doganale sui semi oleosi e sugli olii di seme ed infine con il decreto-legge sottoposto oggi al vostro esame ed alla vostra approvazione, elevava il dazio doganale di importazione sull'olio di oliva da lire oro 22,50 a lire oro 33.75 al quintale e portava da 15 a 65 lire per quintale la tassa interna di fabbricazione degli olii di seme con corrispondente ritocco della soprata di confine.

Nei riguardi poi dell'istituto della temporanea importazione, il Governo ha ritenuto di intervenire in via amministrativa con tre circolari del ministro delle finanze, con le quali si è stabilito l'obbligo del registro di carico e scarico agli industriali che raffinano olio estero in temporanea importazione, il divieto di scarico delle bollette in dogana diversa da quella emittente, la limitazione a due mesi del periodo accordato per la riesportazione degli olii importati temporaneamente e la concessione di questo beneficio limitata agli importatori che dimostrino essere effettivamente raffinatori e riesportatori con certificato loro rilasciato dal Consiglio della economia.

L'importanza di questi provvedimenti, nel loro complesso, supera di gran lunga la portata delle singole norme legislative o

fiscali in essi contenute quando si rifletta al criterio fondamentale, che li ha ispirati, di deciso indirizzo di protezione alla olivicoltura nazionale.

Ciò premesso, sarà opportuno di dichiarare una volta per sempre che gli interessi della olivicoltura sono prevalenti ad ogni altro nel campo della produzione olearia nazionale sia in rapporto alla industria della spremitura dei semi oleosi che all'attività del commercio di riesportazione dell'olio di oliva estero che viene purificato in Italia e riesportato.

E non potrebbe essere diversamente per i fini supremi politici economici e sociali della Nazione e per la complessità degli interessi che sono legati alla olivicoltura.

Si tratta di un valore di oltre 9 miliardi per le sole piante di olivo senza calcolare i capitali investiti in frantoi nelle raffinerie di olio di oliva e negli stabilimenti per la lavorazione delle sanse; di un patrimonio millenario che è molto facile distruggere ma che non potrebbe essere ricostituito che attraverso il sacrificio di parecchie generazioni; di una coltura insostituibile in molte regioni italiane che sull'olivo basano quasi completamente la loro economia e di una attività che assorbe oltre 70 milioni di giornate lavorative con 800,000,000 circa di salari. Poche sono le attività economiche nazionali che possono vantare il diritto di prevalenza su questa che è così intimamente legata alla vita della nazione ed alle grandi tradizioni rurali italiane.

Che cosa rappresentano in confronto di quelli della olivicoltura gli interessi di una industria giovane, con possibilità di rapida trasformazione, che incide in modo irrilevante sul mercato del lavoro e il contributo arrecato alla nostra bilancia dei pagamenti per la differenza a nostro vantaggio tra il prezzo dei semi oleosi e quello degli olii di seme finiti e quella derivante dalla raffinazione dei lampanti esteri?

Con ciò non si vuol disconoscere che sia l'industria della spremitura dei semi oleosi che l'attività degli importatori — riesportatori di oli di oliva — non esplicano una funzione giovevole ai fini nazionali. Ma è necessario non sopravvalutare questi vantaggi ed armonizzarli invece nel quadro più ampio delle esigenze economiche e sociali del Paese nel quale, come sopra ho detto, quelle della olivicoltura sono indubbiamente prevalenti.

In conseguenza non potremmo consentire, come sembra appaia dalla relazione dell'onorevole Jung, a mettere sullo stesso piano e con gli stessi diritti la olivicoltura, l'industria

della spremitura dei semi oleosi e l'attività dei riesportatori di olio di oliva. L'industria degli olii di seme, nei riguardi della produzione degli olii commestibili, deve essere ricondotta alla sua funzione integratrice del fabbisogno oleario della Nazione e non deve avere la pretesa di voler far perdere il gusto dell'olio di oliva agli italiani, prodotto tipicamente sano e tipicamente italiano. Essa del resto non solo ha un campo vastissimo di azione per la produzione degli olii industriali e degli olii tecnici che ancora oggi sono importati dall'estero, ma può efficacemente collaborare con la olivicoltura trasformandosi per la raffinazione dei lampanti e creando molteplici possibilità di intesa con gli olivicoltori per un conveniente sfruttamento delle sanse per l'industria dei pannelli, utilissima per un efficace incremento del patrimonio zootecnico nazionale.

Questa collaborazione gli olivicoltori la hanno più volte invocata ed io mi auguro molto vivamente che possa tradursi in atto in un prossimo avvenire con sicura utilità non solo delle classi interessate, ma dell'economia del Paese.

Circa l'istituto della temporanea importazione degli olii esteri è per lo meno molto discutibile il vantaggio arrecato alla olivicoltura dall'aver questo istituto mantenuto le correnti esportatrici nelle annate di scarso raccolto. L'onorevole Jung nella sua relazione si è lasciato, io credo, prendere da eccessivo ottimismo nel giudicare l'efficacia di questo istituto ad intensificare le correnti esportatrici dell'olio italiano.

Infatti se la temporanea importazione ha consentito all'Italia, pure non essendo il paese più fortemente produttore, di partecipare in maggior misura all'approvvigionamento d'olio di oliva dei paesi consumatori, ha però praticamente ridotta quella corrente di esportazione di olio di oliva di produzione effettivamente nazionale che veniva annualmente esportato secondo una antica e gloriosa tradizione del nostro commercio di esportazione e che a decorrere dall'anno 1925, anno in cui è entrato in vigore il decreto che consentiva l'importazione temporanea degli olii di oliva esteri, è venuta diminuendo anche nelle annate di raccolto abbondante come si rileva anche dalla diligente relazione dell'onorevole Jung.

Ma a ciò l'onorevole camerata Jung potrebbe obiettare che effettivamente attraverso la temporanea importazione parecchio olio nazionale viene addizionato all'olio estero purificato e successivamente riesportato sotto

le marche italiane. Ciò è solo in parte esatto perchè spesso si è dovuto rilevare che gli importatori hanno introdotto in regime di temporanea importazione olii esteri finì di pressione come io stesso ho documentato al Ministero delle finanze, in evidente contrasto con lo spirito della legge e quindi è giustificato credere che le miscele siano state fatte con olio di pressione estero anzichè nazionale. Ma, comunque sia, è però certo che « il criterio dell'equivalenza » concesso nella riesportazione ha determinato una così grande serie di inconvenienti agli effetti dell'efficacia della protezione doganale, che il Governo, anche recentemente, su esplicita denuncia della Società nazionale degli olivicoltori, ha dovuto intervenire con circolari disciplinatrici e norme restrittive ad impedire che, attraverso il congegno della temporanea importazione, si consumasse, diciamolo pure, una vera e propria frode contro l'interesse dello Stato.

In conseguenza fra il vantaggio ottenuto dalla bilancia commerciale dei pagamenti con il maggior valore dell'olio riesportato ed il grave pregiudizio che la permanenza temporanea degli olii esteri immessi nei mercati interni ha determinato alla olivicoltura nazionale è evidente che ogni utilità è stata annullata dal maggior danno che ne è venuto alla economia globale del paese.

L'istituto della temporanea importazione, onorevole ministro delle finanze, se occorre mantenerlo, deve essere riportato agli scopi per cui fu istituito cioè limitarsi alla lavorazione degli olii greggi esteri per purificarli e riesportarli, ma vietando che l'olio estero sia immesso nel consumo interno senza il contemporaneo pagamento del dazio di confine.

Ancora oggi, malgrado le disposizioni recentemente emanate, e la decisa volontà del Governo di disciplinare nel senso su esposto la temporanea importazione, praticamente la protezione doganale non agisce al cento per cento e lo dimostra il fatto che le bollette di temporanea importazione, quantunque secondo lo spirito della legge non dovrebbero essere cedibili e commerciabili, lo sono tuttora ed il loro prezzo di cessione, che dovrebbe rappresentare l'incidenza sul costo degli olii esteri della protezione doganale, è molto lontano dalle 145 lire circa a cui il dazio doganale è stato portato con il provvedimento che oggi esaminiamo.

Non basta, camerata Joung, che il dazio doganale abbia una ripercussione psicologica, ma occorre che ne abbia una reale se vogliamo effettivamente realizzare i concetti informativi della politica olearia del Governo.

La necessità di un più severo disciplinamento dell'istituto della temporanea importazione è soprattutto urgente in questo speciale momento del mercato mondiale degli olii di oliva, in cui si profilano nuove minacce di qualche Stato che, avendo una notevole eccedenza di prodotto, sta escogitando alcune soluzioni attraverso le quali l'olio estero potrebbe beneficiarsi di un larvato premio di esportazione e rappresentare un pericolo per cui la barriera doganale che noi approviamo oggi sarebbe assolutamente insufficiente.

Io credo mio preciso dovere di richiamare l'attenzione della Camera e del Governo su questa nuova minaccia per la nostra olivicoltura e non dubito che la vigile saggezza del Capo, che anche in questi provvedimenti è intervenuto con un gesto personale altamente apprezzato dagli olivicoltori, saprà pararla a tempo.

Nessuno pensa che una grave crisi possa risolversi di un tratto con un intervento governativo; ma dobbiamo constatare con viva soddisfazione che le provvidenze del Governo hanno arginato ogni peggioramento della crisi stessa e che, appena attuate, si ebbe una generale ripresa del mercato e delle contrattazioni ed una rinata fiducia degli agricoltori nella coltura dell'olivo.

Le quotazioni subirono da per tutto un notevole rialzo e se si ebbe dopo nella curva dei prezzi qualche ripiegamento che si è accentuato in questi ultimi giorni, io non esito a dichiarare che esso si deve soprattutto al mancato funzionamento in pieno della protezione doganale, per cui è assolutamente necessario si provveda alla più severa disciplina della temporanea importazione sottoponendo la lavorazione degli olii esteri importati per essere riesportati, a vigilanza doganale e sostituendo al criterio dell'equivalenza quello della identità del prodotto. Non vi è altra soluzione efficace.

Per attuare la politica del Governo di difesa e di incremento della olivicoltura, bisogna dare un senso di assoluta fiducia nell'azione dello Stato a favore dell'olivicoltura. Ciò è stato fatto ed è per questo che gli olivicoltori si sono già messi silenziosamente, ma fervidamente all'opera stringendosi nella loro organizzazione nazionale sotto gli auspici della Confederazione nazionale fascista agricoltori per attuare il più rapidamente possibile un completo programma di ricostituzione e potenziamento del patrimonio olivicolo nazionale che implica la soluzione di tutti i problemi che interessano la coltura dell'olivo, la trasformazione e valorizzazione del pro-

dotto, la riduzione dei costi, le possibilità del commercio interno e di quello di esportazione.

Onorevoli camerati! Io non ho voluto che prospettarvi alcuni speciali aspetti della politica olearia del Regime e riaffermare solennemente alcune premesse programmatiche degli olivicoltori italiani.

Chiarita la portata e lo spirito del presente disegno di legge, che rappresenta una grande ed indiscutibile benemerita del Governo nazionale verso l'olivicultura italiana, noi lo approviamo con sicura coscienza di avere con esso tutelato efficacemente un vitale interesse della Nazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

JUNG, *relatore*. Rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dichiaro che terrò nella massima considerazione le raccomandazioni dell'onorevole Pavoncelli, specie per quanto riguarda una maggiore disciplina della temporanea importazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 51, recante provvedimenti diretti ad alleviare la crisi olearia ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Se ne dia lettura.

VERDI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 520-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in . . .

L. 62,094,716.74
» 33,540,342.05

e rimasero da riscuotere . . . L. 28,554,374.69

(È approvato).

ART. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1927-1928 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . .

L. 52,351,668.72
» 15,627,950.23

e rimasero da pagare . . . L. 36,723,718.49

(È approvato).

ART. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-1927, restano determinate in . . .

L. 14,035,990.82
» 14,009,010.25

e rimasero da riscuotere . . . L. 26,980.57

(È approvato).

ART. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 restano determinate in: . . .	L. 33,896,076.10
delle quali furono pagate. »	21,771,919.85
e rimasero da pagare . . .	<u>L. 12,124,156.25</u>

(È approvato).

ART. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1927-28, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (articolo 1)	L. 28,554,374.69
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3)	» 26,980.57
Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata)	—
Residui attivi al 30 giugno 1928	<u>L. 28,581,355.26</u>

I resti passivi della chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dello esercizio finanziario 1927-28 (articolo 2)	L. 36,723,718.49
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4). »	12,124,156.25
Resti passivi al 30 giugno 1928	<u>L. 48,847,874.74</u>

(È approvato).

ART. 6.

È accertata nella somma di lire 10,777,500 e 56 centesimi la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio 1927-28, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1927-28	L. 62,094,716.74
Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1926-27:	
al 1º luglio	
1927	L. 34,042,072.18
al 30 giugno	
1928.	» 33,896,076.10
	» 145,996.08
Differenza passiva al 30 giugno 1928	» 10,777,500.56
	<u>L. 73,018,213.38</u>

Passività:

Differenza passiva al 30 giugno 1927	L. 20,216,059.66
Spese dell'esercizio finanziario 1927-28	» 52,351,668.72
Diminuzione dei residui attivi lasciati dall'esercizio 1926-27:	
al 1º luglio	
1927	L. 14,176,475.82
al 30 giugno	
1928.	» 14,035,990.82
	» 140,485 —
Prelevamento dal conto corrente	» 310,000 —
	<u>L. 73,018,213.38</u>

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Riordinamento della « Fondazione Diaz per i ciechi di guerra del Piemonte » con sede in Torino.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riordinamento della « Fondazione Diaz per i ciechi di guerra del Piemonte » con sede in Torino.

Chiedo al Governo se consente che la discussione avvenga sul testo proposto dalla Commissione.

ARPINATI, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo accetta il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione.

VERDI, segretario, legge. (V. Stampato n. 544-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« La « Fondazione Diaz per i chiechi di guerra del Piemonte » con sede in Torino, eretta in Ente morale con Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1816, è disciplinata dalla legge 25 marzo 1917, n. 481, modificata dal decreto-legge luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, convertito in legge 17 aprile 1927, n. 473, sulla protezione e l'assistenza degli invalidi della guerra, e dal relativo regolamento 29 febbraio 1920, n. 651, assumendo il carattere di Ente di assistenza agli invalidi della guerra ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Esenzione dall'imposta sui fabbricati delle autorimesse.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Esenzione dall'imposta sui fabbricati delle autorimesse.

Se ne dia lettura.

VERDI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 531-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« L'esenzione per venticinque anni dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimeposte comunale e provinciale, di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1928, numero 1780, è estesa alle nuove costruzioni od alle parti di esse, adibite ad uso di autorimessa, condotte a termine tra il 1^o gennaio 1928 ed il 31 dicembre 1935.

« I negozi esenti dalla imposta e sovrimeposte sui fabbricati ai sensi del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 695 e della legge 7 giugno 1928, n. 1780, continuano a fruire della esenzione stessa anche se vengano destinati ad autorimessa ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di mezzadria ed affini e di piccola affittanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di mezzadria ed affini e di piccola affittanza.

Chiedo al Governo se consente che la discussione avvenga sul testo della Commissione.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo consente.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura del disegno di legge nel testo della Commissione.

VERDI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 126-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Giordani.

Ne ha facoltà.

GIORDANI. Onorevoli camerati: mi limiterò a fare alcune considerazioni d'ordine generale sull'importante disegno di legge che viene oggi posto in discussione, anche perchè approvo pienamente la relazione dell'egregio camerata onorevole Marghinotti, e sono d'accordo con lui e con l'onorevole Commissione sugli emendamenti proposti, specialmente per ciò che riguarda la soppressione del penultimo capoverso dell'articolo unico del disegno di legge, il qual capoverso — restandovi incluso — verrebbe ad annullare o quanto meno a diminuire, nella pratica applicazione, l'efficacia del saggio provvedimento legislativo. Il disegno di legge che estende la disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di mezzadria, colonia e piccola affittanza agraria rappresenta un utile e necessario chiarimento e perfezionamento della legge sindacale 3 aprile 1926.

Infatti, se la legge viene a regolarizzare per i contratti di mezzadria e di colonia una situazione di fatto già esistente, per quanto si sia da taluni cavillato su certe definizioni date ai contratti (vedi la parola « capitolato » ad esempio, che per molti non è andata bene) così da renderne in molti casi difficile l'ap-

plicazione, per quelli di piccola affittanza serve a rimuovere l'ostacolo posto dall'articolo 4 del Regio decreto 1º luglio 1926, che non consente alla rappresentanza dei proprietari di fondi rustici che danno in locazione le loro terre di stipulare contratti collettivi di lavoro agricolo.

È noto che l'inquadramento sindacale pone le categorie dei mezzadri, coloni e piccoli affittuari, coltivatori diretti, nelle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nè potrebbe essere altrimenti, perchè l'elemento costitutivo è preminente della loro figura di produttori è il lavoro.

Ed allora, onorevoli camerati, come si potrebbe giustificare la esclusione dei coloni e piccoli fittavoli che coltivano direttamente il fondo col concorso della famiglia dai benefici del contratto collettivo con forza obbligatoria, quando invece le altre categorie di prestatori d'opera trovano un equo trattamento morale ed economico nei rispettivi patti giuridicamente riconosciuti?

Non è dunque nello spirito della Carta del Lavoro e della legge sindacale che ogni rapporto economico e di lavoro debba essere opportunamente disciplinato e regolato dalle associazioni professionali e dagli organi corporativi dello Stato?

L'odierno provvedimento è perciò una nuova e positiva affermazione del principio fondamentale dell'ordinamento corporativo, ed ha una larga portata oltre che sociale anche politica.

Vi è più: è la volontà del Fascismo, ed i recenti provvedimenti del Gran Consiglio ne sono luminosa prova, di trasformare gradualmente, attraverso un'opera di selezione degli elementi migliori, l'attuale bracciante avventizio in partecipante, colono, piccolo affittuario, magari anche piccolo proprietario, per fissarlo ed affezionarlo maggiormente alla terra e per dargli un lavoro continuativo e un guadagno più sicuro.

Si comprende così come sia necessario consolidare sempre più gli istituti di colonia e di piccola affittanza agraria, allargando la sfera di tutela e di assistenza sindacale alla regolamentazione giuridica dei rapporti economici e di lavoro di questi importanti istituti della nostra economia agricola, che traggono dai fini dello stato corporativo nuove ragioni di vita e di sviluppo.

Ma l'attuale legge deve essere altresì considerata in stretta relazione col grande programma della bonifica integrale e con la saggia politica di ruralizzazione propugnata dal Capo del Governo e Duce del Fascismo.

Avviene troppo spesso che nei contratti individuali sono inserite semplici norme che interessano esclusivamente il proprietario, il colono o il piccolo affittuario, anzichè avere per fine la buona coltura e il miglioramento dei terreni.

Non mancano poi casi in cui dette norme sono in evidente e stridente contrasto con la razionale coltivazione dei campi. Orbene, nei contratti collettivi si terrà conto sopra tutto di comprendere clausole di carattere tecnico, atte a garantire l'incremento della produzione; e tutto ciò servirà ottimamente a raggiungere gli scopi che la bonifica integrale si propone e che sono principalmente quelli di creare nuovi centri rurali di vita e di intensificare il più possibile le coltivazioni per ottenere dalla terra il maggior rendimento possibile.

Il contratto collettivo, oltrechè dare un senso di tranquillità e di disciplina alla gente dei campi, varrà inoltre ad assicurare al lavoratore agricolo un'equa ricompensa della sua quotidiana fatica, evitando l'esodo dei lavoratori agricoli verso i centri urbani e favorendo il ritorno del nostro popolo rurale alla terra.

Ne consegue che il provvedimento legislativo è anche una vigorosa difesa della ruralità contro l'urbanesimo.

Non si conoscono ancora le risultanze del nuovo censimento agricolo; ma se prendiamo in esame le statistiche del censimento agricolo del 1921, si rileva che, mentre la composizione della famiglia media italiana è di 4,5, essa sale rispettivamente a 6,4 e a 6,8 per i fittavoli coltivatori diretti e per i coloni. Queste cifre bastano da sè stesse a dimostrare quanto siano utili ai fini demografici la politica di ruralizzazione e tutti i provvedimenti che mirino a favorirne il consolidamento e il progressivo sviluppo. Tra questi, si deve senz'altro annoverare il contratto collettivo con forza obbligatoria, che garantisce una vita più serena e più sicura ai nostri contadini.

Per il piccolo affitto, mi si consenta di aggiungere che solo attraverso la stipulazione del patto collettivo si riuscirà finalmente a impedire dannose concorrenze e speculazioni, che tutte si risolvono in un minore rendimento produttivo.

Per dimostrare l'inopportunità di applicare il provvedimento legislativo alle piccole affittanze, c'è chi si domanda come mai la disciplina giuridica del contratto collettivo non venga estesa anche al grande affitto. Questa domanda non ci scandalizza affatto. Pen-

siamo anzi che, attraverso gli sviluppi dell'azione corporativa, tutti i rapporti tra i produttori dovranno essere disciplinati, in armonia con la nuova legislazione fascista e con le crescenti esigenze della Nazione.

Desideriamo infine aggiungere che nessun timore si può e si deve avere se il contratto collettivo si sostituisce a quello individuale; anzi si può esser certi che gli stessi veri e bravi agricoltori ne avvantaggeranno, perchè nella stipulazione dei contratti sarà tenuto debito conto delle consuetudini, delle tradizioni, delle esigenze particolari della economia agricola delle varie zone. Certo, non vi potranno essere comprese quelle clausole dei contratti individuali ora esistenti, che rappresentano vessazioni, sperequazioni e favoriscono comunque lo sfruttamento irrazionale dei fondi.

Onorevoli camerati, ho premesso di fare delle semplici considerazioni di carattere generale, perciò non voglio dilungarmi di più. Ed ho finito. Prima però di lasciare questo posto, mi sia consentito rivolgere un saluto a questi tenaci e fedeli lavoratori dei campi.

Nella grande massa e in ogni tempo hanno saputo compiere il loro dovere verso la Nazione. In trincea e sui campi di battaglia dove hanno dimostrato spirito di sacrificio e di disciplina, valore ed eroismo, contribuendo efficacemente alla grande Vittoria del nostro glorioso esercito. Nel dopo guerra, sapendo resistere a tutte le false e stolte utopie e predicazioni di odio per l'amore vivo e istintivo che hanno verso la terra, la famiglia, la patria e Dio, accorrendo poi con generoso slancio a costituire ed ingrossare quelle magnifiche squadre di camicie nere, alle quali buona parte di noi ha avuto l'orgoglio di aver pure appartenuto, che sotto l'alta ed illuminata guida del Capo fecero la Rivoluzione dell'ottobre 1922. Attualmente, questi magnifici lavoratori danno il maggiore contingente agli effettivi della milizia fascista.

Orbene, essi accoglieranno con grato animo l'odierno provvedimento legislativo e si può avere la certezza che, in collaborazione sempre più stretta con il capitale e con la tecnica, lavoreranno sempre meglio e più intensamente perchè la nostra bellissima terra possa provvedere, senza che vi sia bisogno di ricorrere ad altri di fuori, alle giuste necessità dell'Italia fascista di oggi e di domani. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Cacciari. Ne ha facoltà.

CACCIARI. Onorevoli camerati, ho ritenuto opportuno prendere la parola nella di-

scussione di questa legge per precisare alcuni punti e qualche situazione.

Credo utile rifarmi dal principio, da quando cioè l'ordine del giorno del Gran Consiglio nella seduta 16 novembre 1927 formulò il voto che nel campo sindacale i rapporti di mezzadria, colonia e di piccolo affitto fossero disciplinati da capitolati generali con forza obbligatoria da stipularsi tra le organizzazioni interessate.

Perchè fu presa tale deliberazione?

Forse perchè non esistevano per questo rapporto patti collettivi, capitolati, norme che lo avrebbero dovuto regolare?

Patti agrari esistevano prima della esistenza delle organizzazioni sindacali stesse e costituivano l'elemento regolatore nell'interesse dell'economia agricola.

Venivano studiati e compilati da organismi tecnici, comizi agrari, società di ingegneri, o collegi di professionisti, che nel disbrigo della loro attività professionale potevano avere interesse di avere un testo aggiornato e codificante le consuetudini locali vigenti in materia di colonia e di mezzadria.

Lo scopo di detti capitolati era di integrare le disposizioni del Codice civile con questa codificazione di consuetudini locali.

Rivestivano quindi valore normativo per i contraenti, i quali, nella stipulazione dei rispettivi contratti individuali che li completavano, facevano a detti capitolati riferimento.

Ed era riferimento legale, perchè molte volte i detti capitolati venivano costituiti per rogito di notaio, citati spesso e costituenti base anche pel magistrato ordinario quando in sede di vertenze doveva trattare l'interpretazione della consuetudine.

Dall'inizio del sindacalismo fascista fino a tutt'oggi, tali capitolati sono stati creati in maggior numero dalle organizzazioni sindacali e a tutt'oggi, se non sbaglio, essi ammontano tra colonie, colonie parziarie, piccoli affitti al numero di 149.

Due qualità mancavano però a questi capitolati, e gli stessi agricoltori ne hanno sempre sentito il bisogno e ne hanno sempre sostenuto la necessità: la loro forza obbligatoria, la inderogabilità per tutti.

A queste due qualità sostanziali, vitali nell'interesse di questi rapporti, si è voluto principalmente rivolgere la volontà del Gran Consiglio, affinché esse fossero stabilite e dessero la garanzia da una parte al lavoro, dall'altra al capitale, la garanzia legale assoluta e precisa che oramai con la legge

del 3 aprile avevano ed hanno ottenuto i contratti di lavoro veri e propri.

Quand'è che un rapporto contrattuale viene riconosciuto dalla legge sindacale e ne ha la sanzione?

In base alla legge 3 aprile ed alle sue norme di attuazione, quando sia stato stipulato dalle organizzazioni giuridicamente riconosciute e quando contenga i requisiti voluti dall'articolo 8 del Regio decreto 6 maggio 1928, n. 1251.

La proposta, di applicazione integrale dell'articolo 8, fu fatta in un primo tempo per assolvere il voto del Gran Consiglio nei confronti coi capitolati di mezzadria e piccolo affitto; ma davanti alla applicazione integrale e non chiarita dell'articolo 8 sorsero immediatamente gravi preoccupazioni, non solo gravi ma giustificate, perchè tale applicazione integrale avrebbe sconvolto e snaturato nella loro classica fisionomia, nella loro tradizionale essenza, nella loro funzionalità, tutta la loro gamma dei rapporti contrattuali di interessenza della economia agricola, ed in modo speciale, la colonia parziaria, la mezzadria ed il piccolo affitto.

Sarebbe stato invero tutto un mondo messo a subbuglio.

I rapporti di interessenza in agricoltura, per condizione di ambiente, di psicologia, di tradizione, sono infiniti; in genere sono stabiliti non col singolo, ma con la unità familiare del lavoratore e i contratti che li regolano sono svariati.

Al sommo della scala sta il piccolo affitto, cioè una azienda finita in se, lavorata da una unità familiare con tutti i mezzi propri necessari; al basso della scala la famiglia che è retribuita dal capitalista proprietario o gestore dell'azienda con un salario annuo prestabilito.

Fra queste due, vicine all'una o all'altra, forme varie di compartecipazione; nel mezzo la mezzadria caratterizzata dall'alea corsa per metà dal proprietario e dal contadino e dalla divisione a metà dei prodotti. Una classificazione precisa è opera ardua, anzi impossibile.

La confusione è ripercossa fino nei nomi.

Si chiama indifferentemente nelle varie regioni, « contadino » chi lavora direttamente il fondo che egli ha in affitto come il semplice partecipante e in qualche provincia perfino il bracciante avventizio.

Per ragioni di chiarezza avverto che quando parlo di contadini, intendo il capo della famiglia che conduce il fondo a colonia mezzadrile, quando parlo di piccolo affit-

tuario intendo il gestore dell'azienda di cui egli paga l'affitto e che lavora insieme alla sua famiglia. E parlerò di questi che sono i più importanti per numero e gerarchia.

Portata alla discussione negli uffici la attuale proposta di legge, più che subire delle modifiche, essa è stata chiarita ed integrata. L'applicazione dell'articolo 8 già totalitaria viene subordinata « alle particolari eccezioni dipendenti dalla natura del rapporto ».

Questo inciso, questo emendamento acquista l'importanza di un cardine fondamentale.

Ed è giusto: non si poteva estendere un complesso di norme e di garanzie tali — salario, collocamento, ecc. — che rappresentano la tutela che lo Stato fascista ha dato alle masse dei lavoratori, braccianti avventizi o salariati, a delle categorie rurali che hanno superato questo stato e sono entrate a vivere in un gradino più alto: nella partecipazione diretta alle sorti della impresa agricola!

Chi può calcolare, in valore economico, questa diversità di condizione sociale?

È possibile ridurre in cifre, in tariffe orarie, l'intrinseco contenuto di queste diversità che, notate, non sono soltanto contrattuali o formali, ma spirituali, intellettuali, etiche e segnano un grado superiore in quella che è considerata una vera e propria gerarchia agricola?

Bene ha fatto dunque il relatore a ribadire questo punto e completarlo asserendo:

« Il disegno di legge non intende modificare sostanzialmente la natura giuridica ed economica nei contratti di mezzadria, colonia e piccola affittanza riducendoli a puri contratti di lavoro ».

Da chi sarà fatto allora l'esame per le deroghe ai punti dell'articolo 8? Evidentemente dalle organizzazioni interessate, in sede di trattative dei patti collettivi. Questo lo chiedeva già il Gran Consiglio nell'ordine del giorno. Questo lo afferma la relazione, questo è il compito già assegnato dalla legge alle organizzazioni.

Io credo con piena fiducia nella capacità delle organizzazioni sindacali agricole nella loro visione unitaria ed armonica dell'interesse della nazione che esse, pur sostenendo onestamente i singoli interessi di categoria, avranno sempre più, presente nel loro spirito fascista.

Credo che specialmente adesso che la corporazione è una realtà giuridicamente operante nello Stato fascista, sapranno con onore e perfetto senso di responsabilità assolvere al compito demandato.

Per quanto sopra ho detto mi sembra quindi che la legge così come viene proposta nella sua ultima redazione non possa destare preoccupazioni.

Ho detto prima che una classificazione nei rapporti economici di cointeressenza nelle imprese agricole è impossibile.

Evidentemente ne consegue la impossibilità di elencare a priori, tutte le deroghe all'articolo 8, e la necessità di una formula sufficientemente lata, e nello stesso tempo precisa, quale è quella contenuta nell'ordine del giorno del Gran Consiglio e nel testo della legge attuale.

Del resto: cosa succederà, per esempio, nella trattazione di un capitolato di mezzadria?

Supponiamo, per un momento, che si stia discutendo questo patto.

Prima di tutto quale sarà la sua portata territoriale? La più ristretta possibile, io dico, perchè il capitolato sia il più aderente possibile alla realtà delle situazioni locali. Niente dunque patti a larga base nazionale o regionale. E negli stessi patti provinciali, le organizzazioni non dimenticheranno le diversità d'ambiente, di costumi, di situazioni che distinguono zona da zona.

Si ubbidirà in tal modo alla esplicita volontà espressa dal Gran Consiglio.

Seconda osservazione: il capitolato collettivo sarà la base inevitabile e infrangibile delle scritte individuali, le quali continueranno a sussistere con tutto il loro valore e significato di atti che impegnano la volontà, la responsabilità e il buon nome delle parti; perchè sia conservato al contratto mezzadrile la caratteristica di unione solidale di due volontà che concordano in un terreno di collaborazione imperniata soprattutto sulla reciproca conoscenza e fiducia.

Terza osservazione: chi sono le parti contraenti? Da un lato il proprietario, il quale, il più delle volte, non fa molto profonde riflessioni se il contratto che stipula sia o meno un contratto di società vera e propria, ma è convinto — e la stessa convinzione ha il mezzadro — di stringere un accordo in base al quale la gestione della propria azienda agraria viene condivisa con un socio; dall'altro lato la famiglia mezzadrile rappresentata dal proprio capo che, nella scritta, firma e si impegna per tutti i componenti maschi e femmine che vengono elencati.

La famiglia mezzadrile è qualche cosa di perfetto che non può essere apprezzata se non la si conosce appieno.

In essa ognuno ha affidato dal capo uno speciale lavoro, fino i piccoli e i vecchi si

rendono utili con tanti modesti servigi nella casa e nella corte. Una disciplina semplice e serena, esteriormente espressa con l'ossequio che tutti portano all'autorità del capo, e interiormente nutrita dall'educazione familiare secondo una secolare tradizione, regola tutta la vita della famiglia mezzadrile ed educa la prole, perchè si formino uomini capaci all'utile lavoro e donne atte a reggere le future famiglie.

Orbene vediamo: applicheremo noi a questa famiglia l'orario di lavoro?

Dico francamente che amerei assistere ad una discussione su questo argomento: l'orario del mezzadro.

RAZZA. Nessuno l'ha mai chiesta. Non si può fare!

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Ma non tutte le garanzie prevedute dall'articolo 8 si possono applicare a tutti i casi possibili!

CACCIARI. La verità è che il contadino sa darsi l'orario che la stagione e le necessità dei lavori campestri impongono e sa stabilire così, fra la propria vita e quella della terra e della azienda un'armonia perfetta nella quale anche il riposo ha spesso le sue lunghe ore, per esempio, durante la stagione invernale, che il contadino però non consuma in ozio, ma dedicandosi nella casa o sotto il portico a tanti piccoli lavori di vario genere che di ciascuno fanno un artigiano spesso mirabile. Passiamo oltre.

Applicheremo le ferie?

Ripetiamo le stesse osservazioni fatte per l'orario. Le sue ferie il mezzadro, come del resto il piccolo affittavolo, come il piccolo proprietario, come tutte le categorie superiori di questo nostro mondo rurale, se le prende quando va in pellegrinaggio con la famiglia a qualche celebre Santuario, o quando va a certe classiche fiere, o quando, rivestendo per pochi giorni il cappello dell'alpino, il fez del bersagliere, il berretto del fante, viene a Roma o va in qualche altra città a festeggiare le glorie del corpo militare col quale ha combattuto e di cui è sempre orgoglioso.

Ma soprattutto le loro ferie questi lavoratori le prendono, riposando sul campo a contemplare l'opera compiuta, i raccolti in fiore, i lavori sospesi.

Avete mai notato come, pure essendo ligi al comandamento della Chiesa di celebrare la festa, i contadini difficilmente si privino la domenica del piacere di passeggiare una o due ore nel campo?

Queste sono le ferie dei contadini.

Applicheremo il salario minimo?

Qui la questione è più seria. Che cosa può essere inteso per salario minimo riferito al lavoro del mezzadro? Vogliamo forse intendere la fissazione preventiva di un importo x di parte spettante al mezzadro, in base alla percentuale di divisione? Chi, come potrà stabilire questo? In base a quali criteri?

Ammesso anche, per un momento, che per calcolare il « quid minimum » spettante ad ogni mezzadro per ogni podere si potesse far riferimento alla mercede oraria dei salariati, c'è da domandare: a chi verrà applicato il riferimento: al capo di famiglia o a tutti i componenti la famiglia? E da chi e come si valuterà, riducendolo a denaro, tutto quel complesso di elementi imponderabili, ma pure fondamentali che contribuiscono fortemente alla valutazione di una famiglia mezzadrile piuttosto che di un'altra: attaccamento al fondo, nel quale spesso le generazioni di una stessa famiglia si sono succedute e che porta molte volte il nome della famiglia del mezzadro piuttosto che di quella del proprietario; passione al lavoro e conoscenza dell'ambiente; temperamento del proprietario che può essere buono o cattivo, eccessivamente severo o molto corrivo su tanti piccoli episodi che formano i rapporti quotidiani.

E ammesso anche che tutto ciò possa essere valutato, pesato e catalogato, come e da chi si regolerà il meccanismo del lavoro ridotto a salario, considerato che basta la perdita o l'assenza prolungata di un uomo o anche di un ragazzo, un matrimonio, una malattia, un infortunio per alterare dall'oggi al domani tutto quel complesso organismo?

RAZZA. Questa non sarebbe più mezzadria. Sarebbe partecipazione.

CACCIARI. Siamo d'accordo perfettamente. Perciò si deve pensare a dare ai mezzadri la maggiore tutela e tranquillità e il maggior benessere, ma si deve raggiungere questo risultato senza alterare o turbare le fondamentali caratteristiche dell'istituto, altrimenti per correr dietro all'idea di rimediare a pretese, e d'altra parte non dimostrate, sperequazioni, si finirebbe col retrogradare una categoria che merita invece e non desidera altro che di avanzare sul terreno economico verso il realismo della piccola proprietà.

Infine applicheremo alla famiglia mezzadrile l'obbligo di essere assunta attraverso l'ufficio di collocamento?

Evidentemente no: per le ragioni sopra dette e per altre che si intuiscono basti riflettere ancora all'importanza capitale che nel rapporto ha la fiducia personale delle

parti. È necessario lasciare la libertà di scelta sia ai proprietari che ai mezzadri, ma libertà piena senza nessun vincolo burocratico.

Il collocamento non è mai stato laborioso nelle zone mezzadrili.

Gli spostamenti avvengono automaticamente attraverso gli adattamenti che man mano si impongono delle famiglie ai poderi e dei poderi alle famiglie. Entrano in giuoco una quantità di elementi di giudizio che sono personali, intimi, trattati soltanto nel seno della famiglia che nessun ufficio o individuo estraneo potrà mai conoscere e comprendere o valutare. Tanto il mezzadro quanto il proprietario ricercano, questo il fondo, quella la famiglia che più loro conviene.

È attraverso questa ricerca e il criterio di questa convenienza che avvengono gli incontri e si perfezionano gli accordi.

Tutto quello che ho detto per i mezzadri vale naturalmente, e a maggior ragione, per i piccoli affittuari tipici.

Quanto alla remunerazione per il piccolo affittuario, questa dovrebbe concretarsi nel così detto equo affitto. Anche qui io devo dichiararmi contrario a formule schematiche, a costruzioni artificiali di decisioni peritali, di aziende tipo, ecc.

Chi può realmente dire quale sia la vera possibilità di rendimento di un fondo a secondo che sia coltivato da questo uomo o da quell'altro, da questa famiglia o da quella?

Come, da chi, in che modo si definirà e stabilirà la famosa azienda tipo?

Se restiamo aderenti alla realtà, vediamo che in una zona i fondi sono tutti valutati a memoria e ben conosciuti da contadini, e da proprietari e da affittuari. Sulla base di questa conoscenza si svolge il giuoco naturale e spontaneo della domanda e dell'offerta per l'affitto; ed è questo l'unico sano meccanismo che noi dobbiamo perfezionare.

Negli ultimi anni, fenomeni di speculazione terriera, di accecamento delle masse dietro certe chimere hanno alterato questo meccanismo. Ma la realtà dolorosamente lo sta rimettendo in efficienza. Facilitiamo l'opera della realtà, rendendola meno dolorosa e più sollecita, ma non tocchiamo i caratteri fondamentali di organismi economici delicatissimi. Io credo che meglio si lavorerà a favore delle sorti del piccolo affitto, introducendo nei capitoli collettivi tutte quelle condizioni sulla durata dell'affitto, sulla revidibilità del canone liberamente fissato dalle parti, sullo indennizzo delle miglorie secondo la apposita legge,

cose tutte che contribuiscono ad illuminare il piccolo affittuario sul vero valore del fondo che egli desidera, sul reddito effettivo che ne può trarre, tenendo conto di tutti gli elementi che concorrono alla valutazione, e lo mettono così in condizioni di discutere con piena conoscenza di causa l'importo del canone.

Lasciamo che questa discussione sia libera ed avvenga direttamente tra le parti; perchè se noi fissiamo *a priori* i canoni, tutto il meccanismo resterebbe come inchiodato; ogni ardimento e, quindi, ogni possibilità di selezione verrebbero distrutte.

La caratteristica principale del piccolo affitto che è quella della libertà assoluta nella impresa e nel rischio, non sarebbe più riconoscibile.

Abbandoniamo dunque queste discussioni per assurdo e torniamo al valore reale della legge che siamo chiamati ad approvare.

Onorevoli Camerati! Così facendo, mi pare che daremo ai patti collettivi di mezzadria e di piccolo affitto tutta la forza delle leggi fasciste tutelatrici del lavoro, lasciandone intatto lo spirito.

Con la obbligatorietà e la inderogabilità dei capitoli, i migliori agricoltori, i volentosi, non avranno più di fianco i recalcitranti che oggi sfuggono, perchè saranno chiamati anch'essi ai loro doveri, mentre lasciando la elasticità ai rapporti contrattuali perfezionati dalle clausole che stimolano l'incremento tecnico a vantaggio comune, lasceremo aperte al lavoro più intelligente ed appassionato le vie alla sua ascensione graduale.

Un livellamento dei gradi e delle situazioni sociali ed economiche distruggerebbe la scala. E che cosa vi sostituiremmo per far salire il contadino?

Lasciamo che egli senta di essere qualche cosa più degli altri, un associato ad una impresa, non un salariato fisso; che nelle fiere e nei mercati si senta invidiato ed ammirato dai più modesti per avere un bel capitale bestiale in parte col proprietario, e si senta chiamare contadino grosso.

Tanto più facciamo che il piccolo affittuario perfezioni e raffini in sé la coscienza capitalistica e l'esperienza nella gestione della libera azienda: si crei attorno a lui con provvidenze adeguate nel campo economico l'ambiente che permetta la valorizzazione delle sue mirabili qualità. Egli sarà così pronto ad alimentare di forze fresche e nuove il mondo di quella piccola ma continua trasformazione fondiaria, che nessuno vede e nota quando

è in corso, ma che modifica attraverso le generazioni il volto di una regione.

Le terrazze dei nostri monti dalla Val d'Aosta alle Giulie, i giardini delle regioni centrali e meridionali, le meraviglie della Campania, delle Puglie, della Calabria e della Sicilia sono tutte il risultato della convivenza praticamente razionale tra i proprietari e i contadini; e costituiscono, non solo un capolavoro di commovente amore nella terra, ma anche un ingentissimo inestimabile valore di ardimento e di sapienza rurale.

Credete voi che tutto ciò potrebbe ancora essere, livellando queste categorie con quelle inferiori; degradando questa vera aristocrazia rurale ed annullando lo spirito poderoso che viene dal profondo attaccamento alla terra; dall'orgoglio del possesso e dalla gestione dell'impresa?

Io non lo credo, nè credo che questo il Fascismo permetterà mai, perchè il Fascismo è armonia disciplinata di tutte le forze fisiche, economiche e morali che sono base della fortuna della nazione e non può ammettere ristrettezze di aridi calcoli che preparano il terreno a visioni unilaterali e ad aspre interne lotte infecconde. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fossa.

FOSSA. Onorevoli camerati, dopo una lunga laboriosa gestazione il disegno di legge, che estende la disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di mezzadria ed affini e di piccola affittanza, è venuto felicemente alla luce. Ne è stato ostetrico esperto il camerata onorevole Marghinotti, al quale pertanto occorre rivolgere le più vive felicitazioni. (*Si ride*).

Ora siamo al battesimo di questo disegno di legge.

Ho voluto usare questo linguaggio fra il demografico e il religioso, per avere il diritto di chiamare eretici coloro che sono riluttanti oggi, o appaiono tali, alla celebrazione del battesimo stesso.

Occorre in verità difendere l'istituto della mezzadria dai colpi mancini di chi, esaltandolo a parole, vorrebbe ucciderlo nella pratica e nella realtà, facendolo vivere fuori dell'orbita corporativa o costringendolo ad un ruolo di secondaria importanza.

Se i rapporti di mezzadria e di piccola affittanza dovessero svolgersi fuori della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro, si creerebbe una situazione quanto mai pericolosa. È volontà del sindacalismo fascista che ogni rapporto di lavoro sia disciplinato dalle organizzazioni sindacali. L'im-

portanza dei coloni e dei piccoli affittuari nell'economia rurale è sempre stata assoluta e manifesta. Per caratteristiche, per funzioni, per modi di vita queste categorie hanno sempre rappresentato un'oasi di sanità morale, civile, politica e religiosa nel travagliato succedersi dei partiti e degli Istituti sindacali.

Era quindi perfettamente logico che su queste categorie ancor più che su quelle dei braccianti, masse di poveri, in lotta continua nella ricerca incerta del pane, il regime basasse fin dal primo momento la propria azione a difesa ed a favore del lavoro nel campo agricolo.

Il camerata Giordani ricordava la necessità di sbracciantare per contadinizzare, e ricordava ancora come gli Istituti di mezzadria e di piccola affittanza si collegassero direttamente e perfettamente col programma di bonifica e coll'azione di emigrazione interna. Ritengo perciò inutile ulteriormente soffermarmi su tali argomenti.

L'ordinamento corporativo, quindi, doveva interessare e riferirsi anche ai mezzadri ed ai piccoli affittuari per renderli strumenti atti a servire l'opera di perfezionamento sociale.

Ed infatti i coloni ed i mezzadri, nonchè i piccoli proprietari, aderirono sin dai primi anni al Fascismo ed al movimento sindacale di esso, per ubbidire anzitutto ad un sentimento di devozione verso la Patria, ed anche per tutelare, nell'orbita e nell'ordine delle leggi nuove, i loro ordinamenti ed i loro interessi.

Dopo la legge vi furono interessanti dibattiti sul criterio di inquadramento di queste categorie. Erano o non erano dei lavoratori? Dovevano essere o non dovevano essere inquadrati nelle categorie dei lavoratori?

È intervenuto, come ricordava testè il collega Cacciari, il Gran Consiglio a dare la sua sanzione e ad affermare la caratteristica di questi lavoratori.

Del resto anche nella relazione di questo disegno di legge noi leggiamo: « Sotto qualsiasi aspetto il lavoro dell'uomo vada ad integrare, nella produzione, l'altrui capitale terriero, esso non presenta nulla di particolarmente diverso da ciò che interessa, ai fini della legge sindacale, in una qualsiasi ben definita prestazione di opere. Come quello di un qualsiasi altro operaio, il reddito del contadino-mezzadro, colono, piccolo affittuario coltivatore diretto, è, pur sempre reddito di lavoro, non di capitale ».

Come si può e come si potrebbe sostenere che il colono è un socio del proprietario?

Basterebbero le norme che in tutti i contratti noi abbiamo, relativamente alla compravendita dei prodotti, per dimostrare il contrario, e se anche in talune località vi sono dei caratteristici rapporti di quasi società per il bestiame, nella grande maggioranza delle regioni dove l'istituto della mezzadria e della piccola affittanza caratterizza la conduzione agraria, noi troviamo che del bestiame il colono non è che il consegnatario. A tale proposito noi possiamo tranquillamente affermare che il colono non è che un lavoratore a cui il proprietario affida la terra per lavorarla, e lo compensa in natura anzichè in denaro, e talvolta persino (come capita nelle località di bonifica) integrando con danaro il compenso stabilito dal contratto di mezzadria.

Si dice: « se questo può essere vero per i coloni, non lo è altrettanto per gli affittuari ». Rispondiamo: « gli affittuari, è vero, hanno interessi diversi da quelli dei coloni; ma è vero anche che hanno interessi diametralmente diversi da quelli dei proprietari; e poi noi, e con noi questo disegno di legge, non ci occupiamo se non dei piccoli affittuari, che coltivano direttamente il fondo col lavoro proprio, e personale di famiglia, gente che non ha quindi mai bisogno di assumere mano d'opera avventizia, affittuari coltivatori diretti il cui reddito è costituito unicamente ed esclusivamente dal lavoro.

Due figure diverse, quella dei mezzadri e quella dei piccoli affittuari, ma due figure caratteristiche di lavoratori. Ciò stabilito veniamo a parlare dell'inquadramento di tali categorie e dei loro interessi economici:

Le organizzazioni sindacali del Fascismo non esistono per tesserare o per controllare politicamente gli organizzati, nè possono esistere per fare delle manifestazioni e per organizzare dei cortei!

Le organizzazioni sindacali esistono per risolvere ogni problema della vita del lavoro, perchè da questa risoluzione possa determinarsi la tranquillità delle singole categorie, e conseguentemente la pace sociale.

Per i coloni e per i piccoli affittuari il problema del lavoro è quello dei rapporti con i loro proprietari; e tale problema riveste carattere di interesse collettivo, anche se poi il contratto può avvenire individualmente e singolarmente.

Ed è con questo criterio che si sono fatti i primi contratti, che hanno avuto una caratteristica quasi esclusivamente locale, ma poi si ebbero i primi contratti comunali, circondariali, provinciali ed infine regionali.

Oggi ho sentito dire male dei contratti regionali, ma io ricordo, che il contratto regionale toscano è stato a suo tempo magnificato da tutte le parti come un contratto che perfezionava e migliorava, in modo mai così bene raggiunto, i rapporti di una intera regione, che aveva uguali caratteristiche di economia agraria. È da notarsi che detto contratto ha tenuto conto di quelle che potevano essere le variazioni da località a località, tanto che esso, che interessava ed interessa ben nove provincie, è stato integrato e perfezionato da altrettanti contratti aggiunti provinciali, i quali poi ancora si spezzettano in accordi circondariali, di zona, e perfino comunali.

Quindi la posizione degli interessi è stata sempre tenuta presente. Uguali criteri si sono seguiti per tutti gli altri contratti sino ad oggi stipulati un pò da per tutto e con ottima prova.

Vi è stato, sì, prima del Fascismo, un momento in Italia nel quale i contratti di mezzadria e di colonia si facevano esclusivamente e solamente davanti ai notai; ma è un tempo in cui in fondo alla carta da bollo notarile si segnava quella frase ormai passata alla storia del sindacalismo fascista: «nessuna forza, nè umana nè divina potrà mutare le qui fissate condizioni».

Evidentemente c'è molta strada da percorrere per arrivare da quelle affermazioni alla Carta del Lavoro!

È merito del Fascismo avere superato e disperso il criterio feudale del contratto individuale ed i contratti collettivi di mezzadria, di piccola fittanza sono stati salutati dai Fasci della Sicilia e mi riferisco ad essi perchè proprio nel Mezzogiorno si avevano le più tipiche caratteristiche del contratto individuale come segni di vita e come atti di rinnovamento economico e sociale.

L'opera delle due Confederazioni sindacali in particolare l'opera della federazione nazionale dei coloni e dei mezzadri, è valsa a far sì che oltre 150 contratti siano stati stipulati.

Vi posso dire come 90 provincie abbiano contratti di compartecipazione, di colonia, di mezzadria, e soltanto per due provincie le discussioni per i contratti stessi non abbiano ancora portato a concreti accordi.

Ci si richiama sempre ai contratti, si tien conto di quelle che sono le date di scadenza, ci si affretta a chiedere la disdetta, da una parte o dall'altra, quando qualche cosa non va; insomma, praticamente e nella vita di ogni giorno i coloni, i proprietari, gli affit-

tuari sentono tutto il valore della norma contrattuale!

C'è il rovescio della medaglia, ed è appunto il rovescio della medaglia che ha determinato la necessità di questo disegno di legge: le inadempienze numerose che talvolta si verificano.

Onorevoli camerati, c'è parecchia gente che ha accettato in pieno la formula politica della disciplina fascista, ma che si ostina a rimanere anarchica in economia, e non vuol sapere di quella che è la disciplina che le organizzazioni vanno foggiando, e si attacca a tutto pur di sfuggire alla norma leale, piena, precisa, affermata dall'organizzazione.

Ed allora, proprio come cavillo di riotosi e di inadempienti, è spuntata fuori la elegante questione giuridica, se dovessero o no i contratti di mezzadria essere sottoposti alla disciplina giuridica dei contratti collettivi.

Non può essere questo un dissenso corporativo; sarà tutt'al più una casistica di causidici! Quando abbiamo discusso per settimane nelle varie provincie d'Italia i contratti di colonia, di mezzadria, di piccola fittanza, nessuna delle due parti certamente andava a vedere se fra le righe della legge o della carta c'era la possibilità di sfuggire a quello che si veniva stipulando lealmente, con chiara volontà fascista di comprensione e di collaborazione.

Quando la legge inquadra i produttori, e le organizzazioni stipulano, non è possibile andare a leggere fra le righe del decreto o a muoversi fra i meandri dei cavilli! Questa non sarebbe certamente corporazione.

La nostra posizione, del resto, parte da queste precise considerazioni; le organizzazioni hanno il dovere e il diritto di curare gli interessi delle categorie. Avendo i rapporti fra proprietari e coloni evidente carattere di interesse collettivo, essi non possono essere regolati che da norme collettive con diritto per le organizzazioni di intervento in ogni possibile controversia. Quanto si stipula, deve aver valore per tutti; nessuna inadempienza può essere consentita.

I patti terranno sempre conto della varietà delle mezzadrie e delle piccole fittanze: del resto i patti aggiunti, cui accennavo più indietro, provano ciò chiaramente.

L'attuale disegno di legge è la estensione alla economia agraria della disciplina e dei benefici della legge sindacale.

Non era possibile che le colonie, le mezzadrie, e le piccole affittanze rimanessero fuori dell'ordine corporativo; non era pos-

sibile che, essendo inquadrata in organizzazioni sindacali, non avessero dalla organizzazione la tutela piena dei loro interessi; non era possibile che questa tutela non fosse garantita dalla legge.

La legge sindacale è certamente una legge fondamentale, in quanto essa intende coordinare e guidare ogni iniziativa della produzione italiana. Come tutte le cose umane, questa legge non è perfetta. Modifiche e revisioni ne sono già avvenute; altre ne avverranno perchè la legge sia sempre aderente alla realtà della vita. Del resto, una, forse, delle ragioni che spiegano le deficienze, e le difficoltà, è data dal fatto che la legge porta la data del 1926, mentre la Carta del Lavoro — veramente, questa, istituto fondamentale e norma di vita per tutta la economia italiana — è di un anno dopo, e conseguentemente occorre che, sia pure gradualmente, la legge si adegui alla Carta.

Le preoccupazioni che sono state avanzate qui e fuori di qui non sono, a mio avviso, fondate. Non si può — ne rideva lo stesso camerata onorevole Cacciari, quando vi accennava — parlare di orari, di ferie, di salari minimi. Nessuno di noi però, quando ha stipulato dei contratti collettivi di mezzadria e di piccola affittanza, ha mai avanzato o sentito avanzare richieste del genere. Non si tratta di roba nuova, oggi. Il disegno di legge che è in discussione non è che la sanzione legale e giuridica di una realtà economico-sociale e politica ormai in atto da tempo.

I patti di colonie e di piccole affittanze continueranno a farsi coi criteri sino ad oggi seguiti, soltanto che essi avranno da oggi in avanti per virtù della legge lo stesso valore e la stessa forza dei contratti collettivi. C'è un punto sul quale sembra esistere un dissenso fra le proposte ministeriali e la relazione del camerata Marghinotti, ed è quello relativo al comma 3º, per quanto si riferisce al mantenimento dei contratti individuali fino alla loro scadenza.

Io credo che quanto è affermato dal camerata Marghinotti, e cioè lasciare alle organizzazioni sindacali la possibilità di trovare il punto di soluzione, e di intesa in questa delicata materia, possa essere veramente la prova di capacità per le organizzazioni medesime. Certo, che se fosse affermato anche più precisamente il concetto che, in linea di massima, occorre che la nuova norma sostituisca in pieno l'antica consuetudine o l'antico accordo, e soltanto in casi particolari e singoli le organizzazioni potessero transigere

su qualche punto, la posizione sarebbe da un punto di vista di sviluppo corporativo, ancora migliore.

Comunque il demandare alle organizzazioni la soluzione, sarebbe certamente atto squisitamente fascista di responsabilità e di giustizia, che le organizzazioni possono accettare con graditudine, e con consapevole volontà di collaborare.

La mezzadria, è ancora oggi, forse più di ieri, liberata da tutte le bardature che potevano esserci state in un primo tempo, un istituto di equilibrio, di responsabilità e di saggezza. Le famiglie mezzadrili, coloniche, quelle di piccoli affittuari vivono sui poderi a mezzadria o in affitto da secoli. Nuove unità si formano nelle zone della bonifica. Vi sono delle difficoltà, che rendono oggi difficile la vita dei coloni; ma noi certamente non degradiamo le categorie stesse portandole nell'orbita e nella tutela della legge; assicuriamo ad esse la possibilità di guardare con maggior serenità a quello che è il loro domani.

È un conforto chiaro e preciso che questa legge vuol dare alle categorie che lavorano. Non dobbiamo, non si devono agitare fantasmi; si tratta di vivere nella realtà fascista della corporazione, di affermare che veramente anche nel rapporto economico della mezzadria, della colonia, della piccola affittanza, tutto deve essere regolato dalla corporazione, tutto deve essere regolato dalle organizzazioni.

Onorevoli camerati, affermo che questa legge è un atto di vita corporativa, ed affermo ancora, terminando il mio discorso, la nostra volontà di codificare, attraverso la legge, quel che gli organizzatori del Fascismo in provincia dal 1921 ad oggi hanno sempre fatto: la stipula di contratti chiari, equi, onesti, precisi che facessero da riferimento e da norma alle categorie che lavorano, onde nell'orbita di una nuova dottrina esse si sentissero tutelate, protette e difese dalla Rivoluzione fascista. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Arcangeli.

Ne ha facoltà.

ARCANGELI. Onorevoli camerati, questa discussione si sta svolgendo in un'atmosfera elevata: non sarò certo io che vorrò abbassarla menomandone il valore e il significato.

Il camerata Fossa diceva testè che il parto è stato laborioso.

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Diciotto mesi! (*Si ride*).

ARCANGELI Niente di male, anzi molto bene, se attraverso a questa maturazione la Camera ha raggiunto, essa per prima, quella maturità che è necessaria per giudicare di una questione così delicata dal punto di vista economico, dal punto di vista giuridico, dal punto di vista sindacale. Noi che abbiamo partecipato alla discussione nella Commissione, siamo giunti ad una comprensione piena ed intera del problema, proprio attraverso la discussione.

La legge, che siete chiamati ad approvare, è una di quelle nelle quali, nonostante la brevità del dettato, si cimenta, si mette alla prova la bontà, la solidità del sistema fascista nella regolamentazione dei problemi del lavoro. Perché coloro che anche all'estero hanno preso in esame i principi ormai ben noti del regime fascista in materia sindacale e corporativa, raramente hanno avuto il coraggio di dire che quei principi non fossero buoni, non fossero belli, non fossero ispirati ad un'alta idealità sociale; ma si è sussurrato, si è subsannato... (*Commenti*)la parola è italiana, che questo sistema così idealmente bello non avrebbe resistito alle difficoltà della sua applicazione; si sarebbe rivelato in pratica non idoneo ad attuare quella mirabile concordia che è nel suo programma e nel suo ideale. Ora, proprio questa legge, in uno dei campi più delicati, nel più delicato forse, deve essere, ed è, la prova della bontà e della verità dei nostri principi, della possibilità che essi rispondano egregiamente ai fini per i quali la legislazione fascista del lavoro è stata ideata e concretata in leggi fondamentali.

Il camerata Fossa (mi richiamo a lui perchè dalle sue parole molto elevate qualche scintilla è pur venuta fuori, rivelatrice delle idee che furono in contrasto), il camerata Fossa ha accennato a qualche tendenza prevalentemente giuridica che sarebbe affiorata nelle discussioni di questo progetto.

Io non so che cosa si intenda per questioni schiettamente giuridiche in questo campo. Io posso dire che se il giurista vuole adempiere bene alla funzione che gli compete, non deve mai dimenticare la materia su cui la forma si plasma, non deve mai perder di vista il substrato pratico dei problemi.

Io mi vergognerei del nome di giurista, se non ricordassi, in ogni momento, che non si edifica sulla sabbia di astratte nozioni teoriche, e che soltanto le costruzioni che poggiano sulla realtà dei fatti, sono quelle che durano.

E appunto per questo non era lecito pensare, in regime fascista, che i rapporti di

mezzadria e di piccolo affitto potessero essere sottratti all'applicazione del contratto collettivo. Si è sentita, però, la grave responsabilità che incombeva a chi doveva applicare quei principi a tali rapporti; perchè questo problema di adattamento dei principi alle contingenze pratiche, è in questa materia un problema veramente grave, è un problema appassionante, e degno della più attenta considerazione.

Vediamo! La legislazione sui contratti collettivi è stata ideata principalmente nei rispetti del mero contratto di lavoro. Così è avvenuto, così doveva avvenire. Ma la nozione di contratto collettivo è una nozione generale, è una nozione che supera il mero rapporto di lavoro. Il contratto collettivo è sorto per la protezione dei contraenti più deboli, in quelle categorie di contratti che presentano carattere di omogeneità, di massa. Quando pertanto ricorrono queste due condizioni, contratti omogenei o di massa, diversità di posizione economica dei contraenti, ivi il contratto collettivo trova il suo campo naturale di applicazione. (*Benissimo!*).

Se questo è, evidentemente il contratto collettivo ha un avvenire ben più lato dello stesso contratto di lavoro. E noi possiamo immaginare che se il bisogno sorgesse, il contratto collettivo potrebbe essere applicato egregiamente anche a rapporti assolutamente estranei ai rapporti di lavoro; per esempio a certi contratti di assicurazione e a quelli di locazione di case. È questione di opportunità politica, di contingenza; ma il contratto collettivo, come tale, può trovare applicazione anche in tali campi. Quindi non ci poteva essere il menomo dubbio sulla possibilità di applicazione del contratto collettivo anche a rapporti in esame; perchè, a parte quanto ho detto finora in tesi generale, vi si aggiungeva la circostanza che in questi contratti della vita agricola entra indubbiamente anche l'elemento lavoro.

Quindi la possibilità di estendere a questi rapporti il regime del contratto collettivo; quindi anche l'opportunità di estenderlo. Ed allora, la questione non poteva riguardare altro che il modo, la misura, le cautele; e questo appunto è stato il campo naturale e fecondo della discussione che si è svolta agli Uffici e nella Commissione.

In seguito a questa discussione il progetto è divenuto quello che oggi la Commissione vi presenta, un progetto cioè, che, pur ponendo a base del nuovo regolamento dei rapporti agrari il contratto collettivo, esplicitamente dichiara che quella applicazione dovrà

esser fatta, tenuto conto della natura specifica di tali rapporti. Perchè il contratto d'affitto non è giuridicamente un contratto di lavoro e lo stesso contratto di mezzadria non è (ed è questo il punto più delicato) neppur esso un contratto di lavoro (*Interruzione del deputato Razza*).

FOSSA. È un contratto di mezzadria!

ARCANGELI. Neanche questo, perchè così dicendo si cade in una tautologia, e non si risolve il problema.

Il contratto di mezzadria è stato qualificato dal Codice civile contratto di locazione di cosa. Ma il Codice civile può in questo punto essere superato anche dall'interprete più ortodosso, perchè nel regolare il contratto di mezzadria il Codice ha detto esplicitamente che le norme che esso pone sono suppletive, complementari; mentre la base del regolamento di questo contratto pel Codice stesso sono i contratti individuali e la consuetudine; come poi lo divennero i capitolati; come domani lo diverrà il contratto collettivo. Dunque anche un giurista ortodosso, che non voglia fare del diritto libero, ma interpretare il diritto vigente in Italia, può dire senza errare che quel contratto, nonostante la definizione del Codice civile, può esser ritenuto un contratto di altra natura da quella indicata nel Codice. E quale allora? Mero contratto di lavoro? No. Contratto di società.

È un contratto di società, perchè ne ricorrono tutti i requisiti. Non voglio aprire qui una discussione troppo minuziosa, che non interesserebbe l'assemblea: essa avrebbe carattere troppo tecnico, e la risparmio quindi a me ed a voi. Ma è certo che col concepire il contratto di mezzadria come un contratto di società, si attua in pieno lo spirito corporativo e si lavora per l'elevazione del mezzadro.

È un contratto di società, perchè ambedue le parti portano qualche cosa all'azienda comune, gestita in comune. Il proprietario vi porta il capitale terra e il capitale scorte; il mezzadro vi porta il lavoro, ma non questo soltanto; vi porta anche una porzione del capitale; anzi è carattere dell'agricoltura più progredita, nelle regioni d'Italia dove quel progresso è maggiormente accentuato, che il mezzadro apporti all'azienda comune quote sempre maggiori di capitale.

RAZZA. È un'eccezione quella!

ARCANGELI. Non tanto, camerata Razza! Io che vivo l'ambiente marchigiano, come ho vissuto l'ambiente emiliano, posso dire che, almeno in quei luoghi, quello che io dico non è eccezione, ma va diventando rapidamente la regola.

RAZZA. Perchè non li pagano. Allora è un'altra cosa! Prendo atto intanto che non li pagano.

ARCANGELI. Il progresso c'è, ed è un progresso indubitato. Comunque, anche se non ci fosse, dobbiamo trovare gli strumenti più idonei perchè esso si attui, e mi pare in questo di essere d'accordo col camerata Fossa, che trovava in questo progetto uno dei mezzi perchè il progresso venga accentuato, consolidato, difeso.

RAZZA. Per questo lo vogliamo!

ARCANGELI. Questo è il contratto di mezzadria: ed esso è una delle manifestazioni tipiche, come diceva lo Jacini, dello spirito latino,

Con questa legge eliminiamo noi le ragioni di discussione? Con questa legge veniamo noi a chiarire per sempre la situazione e ad attuare il quietismo? No; la presente legge non fa che porre dei capisaldi e aprire una via. Attraverso quella via si dovrà svolgere tutta l'attività ulteriore per la formazione dei contratti collettivi, per il raggiungimento di quelle finalità che sono le finalità del Fascismo.

Io mi permisi in una seduta della Commissione, alla quale partecipava anche Sua Eccellenza Bottai, di accennare a taluna di quelle questioni singole che oggi abbiamo qui sentito riproporre con autorità e precisione dal camerata onorevole Cacciari.

Alcune di quelle questioni sono indubbiamente gravi; ce n'è qualche altra più grave ancora. Orbene: a me che le proponevo, in quella discussione amichevole, Sua Eccellenza Bottai fece questa esplicita osservazione, che voleva essere una obiezione ed una giustificazione ad un tempo: Ma è naturale! Sono argomenti questi che si discuteranno, e si discuteranno con quello spirito di comprensione della realtà dei problemi e del bene inteso interesse economico del Paese che sarà del caso. Il Governo fascista mancherebbe ai suoi scopi, alle finalità per cui è sorto, se, di fronte a queste questioni, non sentisse di dover prendere una posizione: quella posizione che gli sarà di volta in volta ispirata dalla sua essenza, dalla stessa sua ragion d'essere.

Orbene, in queste parole di Sua Eccellenza Bottai è tutto il programma futuro. Esse significano che i singoli contratti collettivi si dovranno discutere a volta a volta, fra le federazioni locali. Essi saranno discussi con quello spirito corporativo che deve ispirare l'azione dei capi e dei gregari, con quello spirito corporativo che sarà vigilato e appli-

cato dalle autorità che presiedono a questa materia: dal ministro delle corporazioni e dal Capo del Governo.

E allora noi possiamo tranquillamente aspettare il futuro, e possiamo essere certi che l'agricoltura italiana e gli interessi degli agricoltori, proprietari e lavoratori, non saranno compromessi. Non è quietismo questo. Il quietismo non ha mai rappresentato incentivo al progresso; dove le acque ristagnano l'aria è melitica; dove le acque sono mosse c'è vita e c'è progresso.

ROSSONI. Bisogna bonificare.

ARCANGELI. Bisogna bonificare; cioè in questo campo bisogna dare alle questioni che si dibattono la possibilità di un'ampia, serena discussione, per attuare l'indirizzo, la soluzione più idonea per la tutela degli interessi individuali e di quelli superiori della Nazione.

ROSSONI. Quale sarà questo indirizzo più adatto?

ARCANGELI. Sarà di volta in volta quello ispirato dalle condizioni di luogo e di tempo, in relazione alla natura specifica di questo contratto.

ROSSONI. Questa è una fila di *rebus*.

ARCANGELI. I *rebus* non ci sono. La verità è che il problema, se è semplice in teoria, è difficile in concreto. Appunto per questo ci dovrà essere la più ampia discussione nella preparazione dei contratti collettivi, e per questo è bene che le acque siano mosse e non ristagnino. (*Interruzione del deputato Rossoni*).

PRESIDENTE. Onorevoli camerati, non interrompano!

ARCANGELI. Il contratto di mezzadria è un prodotto tipico della nostra civiltà, sorto e perfezionatosi non in momenti di quietismo, ma in momenti di contrasti. La sua figura tipica, quale anche oggi la vediamo, esso cominciò ad assumerla nel periodo dei comuni, nei contrasti fra feudalesimo di campagna e libertà cittadina; e tale contratto si è manifestato nei secoli, specialmente nell'ultimo secolo, uno strumento capace di adattarsi egregiamente alle nuove esigenze economiche e sociali.

Più volte si è suonata la campana a morto a questo contratto, e anche di recente; ma la convinzione degli agricoltori italiani, nella grande maggioranza, è che questo contratto abbia in sé una grande forza di espansione e di adattamento anche per l'avvenire.

Voci. Allora siamo d'accordo.

ARCANGELI. Non capisco perchè, essendo d'accordo, non dobbiate piuttosto esserne lieti, anzichè meravigliati.

Gli agricoltori sanno che con questa legge viene affidato alle Federazioni sindacali e al Governo uno strumento delicatissimo; ma essi sanno che i sindacati e il Governo ne faranno l'uso più idoneo, ne faranno uno strumento di progresso agrario e di pacificazione sociale. Ed è bene che la legge venga al momento giusto, e in un'atmosfera calma e pacata. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2380, concernente proroga del termine per la stipulazione di prestiti all'estero, in esenzione dagli oneri fiscali (471); Conversione in legge del Regio decreto legge 13 marzo 1930, n. 130, concernente proroga del termine per la stipulazione di prestiti all'estero in esenzione dagli oneri fiscali. (503)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 308, contenente norme per disciplinare la posizione giuridica ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato che rivestono la carica di segretario politico delle Federazioni Provinciali Fasciste. (563)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 51, recante provvedimenti diretti ad alleviare la crisi olearia. (483)

Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928. (520)

Riordinamento della « Fondazione Diaz per i ciechi di guerra del Piemonte » con sede in Torino. (544)

Esenzione dall'imposta sui fabbricati delle autorimesse. (531)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2380, concernente proroga del termine per la stipulazione di prestiti all'estero, in esenzione dagli oneri fiscali. (471) — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1930, n. 130, concernente proroga del termine per la stipulazione di prestiti all'estero in esenzione dagli oneri fiscali: (503)

Presenti e votanti. 283
Maggioranza 142
Voti favorevoli 283
Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 308, contenente norme per disciplinare la posizione giuridica ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato che rivestono la carica di segretario politico delle Federazioni Provinciali Fasciste: (563)

Presenti e votanti. 283
Maggioranza 142
Voti favorevoli 283
Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 51, recante provvedimenti diretti ad alleviare la crisi olearia: (483)

Presenti e votanti. 283
Maggioranza 142
Voti favorevoli 283
Voti contrari —

(La Camera approva).

Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928: (520)

Presenti e votanti. 283
Maggioranza 142
Voti favorevoli 282
Voti contrari 1

(La Camera approva).

Riordinamento della « Fondazione Diaz per i ciechi di guerra del Piemonte » con sede in Torino: (544)

Presenti e votanti. 283
Maggioranza 142
Voti favorevoli 283
Voti contrari —

(La Camera approva).

Esenzione dall'imposta sui fabbricati delle autorimesse: (531)

Presenti e votanti. 283
Maggioranza 142
Voti favorevoli 283
Voti contrari —

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Alfieri — Amicucci — Angelini — Antonelli — Arcangeli — Ardissoni — Arpinati — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Baccarini — Bagnasco — Baistrocchi — Balbo — Barbaro — Barbieri — Barenghi — Barisonzo — Bartolini — Bartolomei — Basile — Begnotti — Berta — Biagi — Biancardi — Bianchi — Bianchini — Bifani — Bigliardi — Bisi — Blanc — Bodreou — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borgo — Borrelli Francesco — Borriello Biagio — Bottai — Brescia — Bruchi — Brunelli — Bruni — Buttafocchi.

Caccese — Cacciari — Caldieri — Calore — Calvetti — Calza Bini — Canelli — Cao — Capialbi — Capri-Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Cartoni — Casalini — Cascella — Castellino — Ceserani — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chirurgo — Ciano — Ciardi — Cingolani — Clavenzani — Colbertaldo — Cristini — Crollalanza — Cucini.

D'Addabbo — D'Annunzio — De Carli — De Cristofaro — De Franciscei — Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — De Martino — De' Stefani — Diaz — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Ducrot — Dudan.

Elefante — Ercole.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicella — Felicioni — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Fier Giulio — Fornaciari — Forti — Foschini — Fossa — Fregonara.

Gaddi-Pepoli — Gaetani — Gangitano — Garelli — Gargioli — Garibaldi — Genovesi — Geremicca — Gervasio — Gianturco — Giardina — Giarratana — Gibertini — Giordani — Giuliano — Giunta Francesco — Giuriati Domenico — Gorini — Gorio — Grandi — Guglielmotti — Guidi Dario — Guidi-Bufferini. Iglori — Imberti — Irianni.

Jannelli — Josa — Jung.

Landi — Leale — Leicht — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lupi — Lusignoli.

Macarini-Carmignani — Madia — Maltini — Malusardi — Maresi — Manganelli —

Mantovani — Maraviglia — Marchi — Marelli — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Mazzini — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Melchiori — Messina — Mezzetti — Milani — Misciattelli — Molinari — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Mussolini — Muzzarini.

Negrini — Nicolato.

Oppo — Orano.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Paolucci — Parea — Parisio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Pescione — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pisenti Pietro — Polverelli — Ponti — Porro — Pottino — Preti — Protti — Puppini — Putzolu.

Racheli — Ranieri — Raschi — Razza — Re David — Redenti — Riccardi Raffaele — Ricchioni — Ricci — Ricciardi Roberto — Ridolfi — Riolo — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — Romano Michele — Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Junio — Salvo Pietro — Sansanelli — Santini — Sardi — Savini — Scarfiotti — Schiavi — Scorza — Scotti — Serena Adelchi — Serpieri — Sertoli — Severini — Solmi — Sorgenti — Spinelli — Starace Achille — Storace Cinzio — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tosi — Trapani-Lombardo — Trigona — Tròilo — Tumedei — Turati.

Ungaro.

Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini — Ventrella — Verdi — Verga — Vergani — Viale.

Zanicchi — Zugni Tauro.

Sono in congedo:

Cariolato — Catalani — Coselschi — Crò. Franco.

Maggi Carlo Maria — Miori — Mulè.

Raffaelli.

Vianino.

Sono ammalati:

Bacci — Bascone.

Maresca di Serracapriola — Mazza de' Piccioli — Michelini.

Tullio.

Vezzani.

Assenti per ufficio pubblico:

Arnoni.

Barni — Belluzzo — Bennati — Bertacchi. Capoferri.

D'Angelo — De Nobili.

Fusco.

Gabasio — Giunti Pietro.

Maggio.

Martelli.

Natoli.

Orsolini Cencelli.

Panunzio — Perna — Pesenti Antonio — Pirrone.

Redaelli.

Sirca.

Tredici.

Viglino.

Zingali.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole camerata Fera a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FERA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 182, relativo all'esclusione degli ex-agenti dimissionari delle Ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna dalla restituzione dei contributi di previdenza (540).

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza oggi.

VERDI, *segretario*, ne dà lettura:

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'aeronautica, delle comunicazioni e della marina, per sapere se non ritengano di addivenire rapidamente, in accordo fra loro, all'impianto di un radiofaro nel porto di Venezia, che viene ritenuto indispensabile alle navigazioni marittime ed aeree nei giorni di nebbia e per cui avanzate trattative non furono ad oggi conclusive.

« GIURIATI DOMENICO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se non sia stata richiamata l'attenzione del Governo francese sulla opportunità di por fine con un suo risoluto intervento (di più vasta e generale portata politica che non i provvedimenti contingenti, e spesso insufficienti, di polizia) al quotidiano sistematico assassinio di onesti e tranquilli lavoratori italiani ospiti della Francia; intervento che,

mentre corrisponderebbe alle alte tradizioni storiche della Nazione francese, costituirebbe un elemento fondamentale e indispensabile per quell'auspicato accordo fra le due Nazioni latine, che potrebbe rendere così grandi servigi alla civiltà e alla pace mondiale.

« COSELSCHI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, per sapere se non ritenga di promuovere una norma legislativa o quanto meno predisporre una circolare in virtù della quale i membri delle Commissioni federali di disciplina del Partito sieno esonerati dall'obbligo di deporre quali testimoni nelle procedure penali e civili avanti le Magistrature ordinarie e straordinarie, sulle circostanze venute in loro possesso attraverso i procedimenti disciplinari (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« GIURIATI DOMENICO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno, e svolte al loro turno, trasmettendosi al ministro competente quella per la quale si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 18.40.

Ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1 — Conversione in legge del Regio decreto 16 gennaio 1930, n. 177, che modifica l'art. 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, riguardante lo stato degli ufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica. (535)

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 197, concernente il contributo governativo di dieci milioni per la costruzione del nuovo Ospedale di Venezia. (546)

3 — Convalidazione del Regio decreto 17 marzo 1930, n. 237, concernente la 15^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30. (551)

4 — Abbuono al comune di Volosca-Abbazia del residuo debito per tassa di equivalente dell'ex-monarchia austriaca, per contributo nella costruzione della strada Volosca-Abbazia-Apiano, e per anticipazioni del Commissariato civile di Trieste. (527)

5 — *Seguito della discussione del seguente disegno di legge:*

Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di mezzadria ed affini e di piccola affittanza. (126)

Discussione dei seguenti disegni di legge:

6 — Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. (441)

7 — Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. (437)

8 — Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. (447)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

